

Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 1 – Oggetto e principi generali

Il presente Regolamento (nel seguito il “Regolamento”) disciplina le modalità con le quali il GAL Baldo-Lessinia (nel seguito GAL) procede all'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei casi previsti dal d.lgs 36/2023 nei limiti degli importi indicati nel successivo articolo 3, dando inoltre esecuzione alle indicazioni contenute nei regolamenti attuativi.

Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Trovano, inoltre, applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie.

Art. 2 – Responsabile unico del Progetto

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, mediante un contratto, il GAL nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al d.lgs 36/2023.

Il RUP deve possedere i requisiti di cui all'Allegato I.2 “Attività del RUP” e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 3 – Soglie di riferimento

Le acquisizioni per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del d.lgs 36/2023 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- a. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50, comma 1, lettera b);
- b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (articolo 50, comma 1, lettera e).

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati nel caso di variazioni normative nonché, rispetto alla soglia di rilevanza europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del citato decreto, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in

vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4 – Principio di rotazione

Premesso il divieto di artificioso frazionamento degli importi contrattuali ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del d.lgs 36/2023, il Responsabile unico del progetto in ossequio ai richiamati principi è tenuto al rispetto del principio di rotazione come richiamato dall'articolo 49 del d.lgs 36/2023.

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto un affidamento rientrante nel medesimo oggetto di servizi o forniture.

In generale, la rotazione non trova applicazione:

- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (articolo 49, comma 5 del d.lgs 36/2023);
- in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (articolo 49, comma 6 del d.lgs 36/2023);
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- in casi eccezionali debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP.

Art. 5 – Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di euro 140.000,00

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Per le procedure di importo inferiore a euro 40.000,00 è possibile richiedere il Codice Identificativo di Gara con la modalità semplificata SMART CIG. Per le procedure di importo superiore a 40.000,00 si procede con l'acquisizione del CIG tramite SIMOG richiedendo all'operatore economico la trasmissione del PASSOE affinché la verifica sul possesso dei requisiti avvenga tramite il FVOE (ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs 36/2023.)

L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione di cui al precedente articolo 2. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo il GAL può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti al Capo II del Titolo IV "Requisiti di partecipazione e alla selezione dei partecipanti", nonché di eventuali requisiti di ordine speciale coerenti con la rilevanza della prestazione. Per la verifica dei requisiti in capo agli operatori economici si rimanda al successivo articolo 6.

Il GAL motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:

- l'interesse da soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o dei servizi da acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- le principali condizioni contrattuali;
- possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ove richiesti;
- rispondenza di quanto offerto all'interesse che si intende soddisfare;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione.

Art. 6 – Servizi e Forniture di importo superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie

In conformità a quanto previsto dall'articolo 50 comma 1 lettera e) del d.lgs 36/2023 si procede con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (articolo 50, comma 1, lettera e).

La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

- l'interesse da soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o dei servizi da acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- le principali condizioni contrattuali.

La procedura si articola in tre fasi:

- a. svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c. scelta dell'affidatario;
- c. stipula del contratto.

Il GAL invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82/2005 (a mezzo PEC).

Nella lettera di invito, di cui alla lettera a) sopracitata, sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

La verifica sulle cause di esclusione ovvero sul possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico, è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il GAL deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il GAL può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti.

La richiesta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dell'informazione sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le specifiche tecniche, e tutte le altre condizioni dell'offerta, possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

Art. 7 – Possesso dei requisiti

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs 36/2023 e dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal GAL di importo inferiore a euro 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente

(dal 01.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Direttore o dal Responsabile Amministrativo previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle deliberazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture.

In caso di fondato dubbio, si potranno svolgere controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati da parte dell'operatore economico.

In ogni caso, non oltre la stipula del contratto (quindi ove possibile già in sede di presentazione dell'offerta) l'operatore economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 8 – Elenco degli operatori economici

Il GAL procede, nel rispetto dell'articolo 50, commi 2 e 3, e in attesa della entrata in vigore di un corrispondente regolamento, alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'ALLEGATO II.1 – “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

L'Albo degli operatori economici viene disciplinato con apposito regolamento e, fino alla adozione del Regolamento attuativo di cui sopra, trova applicazione il Regolamento interno per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori per servizi e forniture già in vigore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il GAL una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”.

Art. 9 – Indagini di mercato

Il GAL può procedere ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal GAL, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Il confronto tra preventivi rappresenta comunque una “best practice” utile per verificare la congruità del prezzo, purché non comporti un aggravamento della procedura a discapito da quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del d.lgs 36/2023 e dall'Allegato III.1 ivi richiamato.

L'avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito istituzionale per quindici giorni, ovvero a non meno di cinque giorni per motivate urgenze, indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

Gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 3, lett. a) del presente regolamento possono essere affidati secondo criteri negoziali individuati in ordine decrescente di importanza che tengano conto di aspetti qualitativi ed economici.

Gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 3, lett. b) del presente Regolamento sono aggiudicati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 108 del d.lgs 36/2023 secondo i criteri di seguito elencati e motivati nella determina a contrarre o atto equivalente:

- 1) del minor prezzo;
- 2) dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Il GAL, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Art. 11 – Contratto

Per gli affidamenti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è consentito procedere alla formalizzazione del contratto mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata. Il contratto deve contenere, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;
- le modalità per accertare la regolare esecuzione del servizio o della fornitura svolte;
- le dichiarazioni atte ad assolvere gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di un solo dei requisiti il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.

Per espressa previsione dell'articolo 18 comma 3 lettera d) non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del fornitore.

Art. 12 – Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta al fornitore, una garanzia massima del 5% (cinque per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto articolo 53 comma 4 del d.lgs 36/2023.

Art. 13 – Verifica delle prestazioni

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi sono soggette a verifica con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti. Tali verifiche sono necessarie al fine di provvedere al pagamento della fornitura e o prestazione di servizi.

Art. 14 – Inadempimento dei contratti

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato da GAL. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto.

Art. 15 – Subappalto

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del d.lgs 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 lettera d) del d.lgs 36/2023 è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del GAL al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 17 – Modalità di risoluzione e recesso dei conflitti

I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto nel disposto dell'articolo 122 "Risoluzione" e articolo 123 "Recesso" del d.lgs 36/2023.

Art. 18 – Accesso agli Atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del d.lgs 36/2023.

Art. 19 – Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata all'operatore economico del domicilio indicato nel contratto o nell'offerta.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni da parte dell'operatore economico possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali comunicazioni, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 20 – Adeguamenti normativi automatici

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa di rango superiore al presente Regolamento troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del Regolamento stesso.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs 36/2023, nei Regolamenti attuativi approvati, nonché, per i rapporti contrattuali, quelle stabilite dal Codice Civile.